



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 4352/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 840 DEL 25/07/2019

Settore sviluppo del territorio
Ufficio commercio e attività produttive

Oggetto: PRATICA SUAPE C.U.N. CSSBCI38E70G113R-29042019-1010.27595 DEL 02.05.2019 AVENTE AD OGGETTO: «REALIZZAZIONE DI UNA EDICOLA FUNERARIA». PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2016, N. 24 E DELL'ART. 19, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 02.05.2019, presso questo Sportello Unico per l'Edilizia, è stata presentata, da parte della Sig.ra Cossu Bice una Dichiarazione Unica con procedimento in autocertificazione a 20 giorni per la realizzazione di una edicola funeraria;

Dato atto che la pratica è stata trasmessa a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento in data 09.05.2019;

Vista la proposta, pervenuta tramite il Portale SUAPE in data 05.07.2019, del R.U.P. del Servizio Edilizia Privata per l'adozione di un provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 35, comma 3, della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24;

Vista l'istruttoria redatta dal tecnico istruttore in data 03.07.2019;

Accertato che:

1. il progetto riguarda un fabbricato in zona G1_2 distinto in catasto al Foglio 20 mapp.



COMUNE DI ORISTANO

12;

2. l'intervento prevede la realizzazione di una edicola funeraria, sito in cimitero comunale n.VI rec.218/b - 5^ campo;

3. non esiste un Regolamento edilizio o altre norme di attuazione che disciplinino le costruzioni cimiteriali;

4. l'intervento previsto è inserito all'interno dell'area cimiteriale (chiamata zona 1 nell'allegato E4 del PUC vigente) che per altre pratiche simili non rientra tra le opere soggette all'autorizzazione paesaggistica, ma trattandosi di un intervento che riguarda una parte del cimitero monumentale, ha necessità di acquisire specifica autorizzazione del MIBACT, ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs 42/2004;

5. è stato presentato il modello F3 con dichiarazione di inizio lavori previsti per il 03/06/2019;

l'intervento in progetto risulta:

a) In contrasto con le norme della L.R. n. 24/2016 per errata indicazione del procedimento in quanto doveva essere avviata una conferenza di servizi e non un autocertificazione a 20 giorni;

b) In contrasto con le norme del D. Lgs n. 42/2004, in quanto l'intervento è inserito in area con vincolo monumentale e pertanto soggetto a nullaosta del MIBACT ai sensi dell'art. 21 comma 4;

Ai sensi dell'art. 19 comma 3 della legge 241/90 per l'accoglimento dell'istanza in oggetto sussistono i motivi ostativi evidenziati ai punti a) e b);

Verificato che:

non è possibile conformare l' intervento proposto alla normativa vigente per le motivazioni sopra espresse in quanto la pratica viene presentata in autocertificazione e non seguendo le procedure dell'art. 40 comma 1 L.R. 24/2016

Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24;

Vista le Direttive in materia di sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE) approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/13 del 27.02.2018;



D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 35, comma 3, della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24:

- di privare di efficacia la ricevuta definitiva rilasciata in data 09.05.2019.

DISPONE

Con effetto immediato l'archiviazione della pratica con esito negativo.

Il soggetto interessato potrà inoltrare una pratica, in forma completa e ricevibile, utilizzando i modelli aggiornati disponibili sul portale istituzionale www.sardegnaimpresa.eu e secondo il procedimento in Conferenza di Servizi.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

L'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il presente atto verrà trasmesso tramite il portale regionale SUAPE a:

Sig.ra Cossu Bice

Ing. Sanna Giuseppe

Settore Sviluppo del Territori - Servizio Edilizia Privata

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente



COMUNE DI ORISTANO

atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che in modalità elettronica nel rispetto delle vigenti misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico per l'Edilizia.

**Sottoscritta dal Dirigente
MELE LUIGI
con firma digitale**